

Foto sui social della figlia che sfilava: niente danni al padre che era presente

DIRITTO ALL'IMMAGINE

Per il giudice l'uomo avrebbe potuto intervenire per tutelare la bambina

Sempre più pronunce ordinano di eliminare i post autorizzati da un solo genitore

A cura di
Marisa Marraffino

Serve il consenso di entrambi i genitori per autorizzare la pubblicazione online delle foto dei figli minorenni. Questo vale anche se marito e moglie sono separati e se i figli sono in regime di affido condiviso. Altrimenti si commette un atto illegittimo, che può essere sanzionato non solo con l'ordine del giudice di rimuovere i contenuti online ma anche con il risarcimento del danno.

Ma la strada del risarcimento è sbarrata se il genitore che lo chiede ha assistito all'evento che poi finisce postato sui social: perché, essendo presente, avrebbe potuto intervenire per tutelare i figli.

Così è capitato a un padre separato di Ravenna che, prima aveva assistito alla sfilata della figlia di tre anni in costume da bagno, accompagnata sul palco dalla madre, poi si era opposto alla pubblicazione delle fotografie sulla pagina Facebook del locale che aveva organizzato il defilé. Per il giudice (Tribunale di Ravenna, sentenza 1038 del 15 ottobre 2019, giudice De Maria) si profila una responsabilità per fatto illecito del locale che ha pubblicato le fotografie con il solo consenso della madre, ma non può essere risarcito il padre che avrebbe potuto interrompere la sfilata e non lo ha fatto. Insomma, le fotografie dei minori non possono essere pubblicate ma il danno deve essere dimostrato e i genitori devono intervenire subito.

Le condizioni

Sono sempre più frequenti le decisioni dei giudici che ordinano lo stop - anche in via d'urgenza - all'esposizione mediatica dei figli minori se la pubblicazione delle immagini online avviene con il consenso di un solo genitore. Così, i giudici dettano le regole per la tutela dell'identità digitale dei minori, ponendo fine a litigi e contenziosi in caso di affidi condivisi o di nuovi compagni che "postano" immagini senza chiedere il permesso. Non solo: a volte, le pronunce prevedono anche il pagamento di penali a favore dei minori.

Si tratta di decisioni che fotografano un ribaltamento di ruoli e responsabilità e un grave ritardo nella conoscenza da parte dei genitori del proprio ruolo educativo.

La necessità del consenso di entrambi i genitori per autorizzare la pubblicazione online delle foto dei figli minori anche quando sono separati e i figli sono in affido condiviso dipende dal fatto che la diffusione dell'immagine non rientra nelle decisioni di ordinaria amministrazione, per cui è sufficiente il consenso di un solo genitore, ma in quelle maggiormente rilevanti per cui è, invece, necessario il consenso di entrambi.

Il principio giuridico si fonda oggi anche sull'articolo 8 del regolamento Ue 679/2016 (Gdpr), così come coordinato dall'articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101/2018 che ha previsto che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La protezione dei dati personali è per il nostro ordinamento tra i diritti e la libertà fondamentali, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, rafforzato per i minori dalla Convenzione di New York. Eppure continuano a finire in tribu-

nale i casi di genitori e dei nuovi compagni che rifiutano di rimuovere le fotografie dei minori online o che preferiscono dialogare con loro tramite i social network piuttosto che con contatti nella vita reale.

I casi

È successo a Pistoia dove il giudice (Tribunale di Pistoia, ordinanza del 7 luglio 2018, giudice Gargiulo) ha dovuto ammonire un padre di non pubblicare sui social le foto della figlia che le creavano disagio, prescrivendogli di intraprendere un percorso psicologico di sostegno. Non solo: il giudice ha anche avvertito il padre che ogni condotta di esposizione mediatica della figlia sarebbe stata valutata per le decisioni sul regime di affidamento.

Emerge uno squilibrio educativo che per i giudici si riflette anche nei casi di sexting, ovvero quando i figli condividono online immagini intime.

È capitato in provincia di Caltanissetta dove una minorenni aveva condiviso su WhatsApp foto che la ritraevano nuda. A finire sotto osservazione dei servizi sociali sono stati anche i genitori della ragazzina, ai quali il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta (decreto del 10 luglio 2018, presidente Porracciolo, estensore Gatto) ha prescritto un percorso di sostegno alla genitorialità per rafforzare la loro funzione educativa e di controllo.

I minori sono soggetti deboli che necessitano di tutela anche con riferimento all'educazione informatica. Ai genitori viene chiesto di fare la loro parte, rafforzando la propria attenzione e il controllo sui figli minorenni. I giudici sono chiari: il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa dell'accesso alle varie piattaforme informatiche per evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato.

I CASI ALL'ATTENZIONE DEI GIUDICI

1 LA SFILATA DI MODA
Il padre presente al defilé in costume da bagno della figlia di tre anni che sfilava insieme alla madre non può chiedere il risarcimento del danno lamentato per le foto pubblicate su Facebook dal negozio di intimo e dal locale dove si è svolto l'evento se non si è opposto: avrebbe potuto evitare il danno non facendo partecipare la figlia.
Tribunale di Ravenna, sentenza 1038 del 15 ottobre 2019

2 L'ALBUM DI FIGURINE
Inserire la foto di un minorenne, giocatore di calcio, in un album di figurine senza il consenso dei genitori viola l'articolo 96 della legge 633/1941 (diritto d'autore) anche se la foto è stata ripresa da un evento pubblico (partita di calcio). Rileva il diritto a non vedere esposta la propria foto senza il proprio consenso.
Corte d'appello di Ancona, sentenza 169 del del 4 febbraio 2019

3 SE MANCA IL CONSENSO DELLA MADRE
Il padre non può, senza il consenso della madre, postare o inserire nei suoi profili social le foto dei figli minori e deve rimuovere quelle esistenti. Infatti senza l'autorizzazione dell'altro genitore la pubblicazione è illegittima: il diritto alla privacy del minore e i pericoli legati all'accesso di terzi riguardano aspetti delicati.
Tribunale di Siracusa, sentenza 397 del del 28 febbraio 2018

4 LA NUOVA COMPAGNA DEL PADRE
La nuova compagna del padre non può pubblicare sui social le foto dei figli di lui senza il consenso di entrambi i genitori. Previsto il pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione e per ogni violazione del divieto, in favore dei minori in solido, da versare su conto corrente a loro intestato.
Tribunale di Rieti, ordinanza del 7 marzo 2019

5 GLI EFFETTI SUL REGIME DI AFFIDO
Il padre che si sta separando non può sfogarsi e pubblicare le foto della figlia minorenne sui social, in quanto tali comportamenti le creano disagi. Ogni condotta di esposizione mediatica dei figli minorenni può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sul regime di affidamento dei figli, oltre ad essere adeguatamente sanzionata.
Tribunale di Pistoia, ordinanza del 7 luglio 2018